

17 marzo 2020

Categorie: **Accertamento e riscossione > Varie**

DL “cura Italia”: sospensione dei termini processuali ad ampio raggio

Autore: **Giuseppe Avanzato**

Si attendeva per ieri la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto-legge recante “*misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

In seno al medesimo sono disciplinate le misure eccezionali adottate dal Governo in materia di giustizia civile, penale e tributaria. La norma in commento proroga alcune disposizioni del decreto-legge in conversione n. 11 del 2020 che contiene misure urgenti per il differimento delle udienze e per la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, disposizioni che hanno natura ordinamentale e sono dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Analizziamo dunque le principali novità previste in tale ambito.

Rinvio udienze - Il DL dispone espressamente che **dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020** le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari **sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**.

Si rammenta al riguardo che con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, era già stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020. Il peggioramento del quadro epidemiologico in atto ha però indotto il Governo a prorogare il termine originariamente fissato al 22 marzo sino al 15 aprile, allo scopo di tener conto delle rinnovate esigenze di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso.

La sospensione ivi prevista è da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali (non solo ai procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza).

Sospeso il decorso dei termini - La disposizione in commento chiarisce, rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020, che, salvo le eccezioni previste al comma 3 del medesimo articolo (cause di competenza del tribunale per i minorenni, procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo ecc.) **la sospensione dei termini, riguarda qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo)**, essa si estende quindi anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per la **proposizione degli atti introduttivi del giudizio** (ricorso in primo grado) e del procedimento esecutivo, per **le impugnazioni** (appello) e, in genere, **riguarda tutti i termini procedurali** inclusi quelli afferenti i procedimenti esecutivi e concorsuali.

Viene puntualizzato che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Inoltre laddove il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

In tal modo la norma fornisce utili chiarimenti in merito a dei dubbi applicativi sollevati dal precedente decreto. **Quanto detto si applica anche al processo tributario.**

Le misure organizzative - La disposizione, prevede inoltre che, nello svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, adottino idonee misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, allo scopo di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Misure che possono consistere nella limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, nella riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, nella regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento, ecc.

Si incentiva l'utilizzo di comunicazioni e notificazioni per via telematica sebbene si rappresenta che il ricorso alle notifiche mediante modalità completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti.



**Ritenute su appalti e subappalti:
i nuovi adempimenti**

Relatori: Marco Militello - Giuseppe Avanzato
Durata: 1 ora - Crediti: 1 cfp

SCOPRI DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it